

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Nel procedimento iscritto al n. 1843 R.G. anno 2012

Tra:

- 1. <u>ricorrente</u>, con gli avv.ti Fabrizio Mastrangeli e Francesco Niccolini
- 2. <u>resistente,</u> con gli avv.ti Francesco Blasi e Gaetanina Paolone

00000

Il Giudice

letti gli atti del procedimento in epigrafe; visto il verbale di udienza del 1.3.2013; a scioglimento della riserva ivi assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

il ricorrente agisce impugnando il licenziamento intimato dal datore di lavoro il 5.10.2012, con domanda principale di reintegrazione e condanne accessorie di carattere patrimoniale; in subordine chiede il ristoro sostitutivo alla reintegra mediante indennizzo; a tali fini deduce:

- a) il carattere discriminatorio del licenziamento intimatogli, in quanto assunto a fronte ed in ragione dell'ottenimento, da parte del lavoratore, di un congedo straordinario per l'assistenza di un congiunto gravemente disabile;
- b) l'assenza del giustificato motivo oggettivo dedotto dal datore nella lettera di licenziamento; in particolare, la ebbe a basare il recesso sulla sopravvenuta non idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per cui era stato assunto (derivante dalla revoca prefettizia della nomina a guardia particolare giurata): tale motivo era tuttavia insussistente in quanto tale revoca



- era fondata su un giudizio medico di inidoneità espressamente provvisorio e destinato ad essere rivalutato a data fissa;
- c) la violazione, comunque dell'obbligo di repechage, sussistendo mansioni disponibili che non richiedevano la nomina a guardia particolare giurata (tele vigilanza, progettazione, fornitura e installazione di impianti antifurto, radiolocalizzazione satellitare);
- d) l'assenza, in subordine, della procedura di cui all'art. 7 legge 604/1966;

la resistente si è costituita ritualmente ed ha eccepito la decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento per inutile decorso del termine di 60 giorni; nel merito, ha dedotto che a base del licenziamento sussiste giustificato motivo oggettivo e che ogni mansione all'interno dell'impresa collegata al possesso del requisito derivante dalla nomina prefettizia; ha contestato l'esistenza di motivi ritorsivi a base del recesso; ha denegato l'applicabilità al presente motivo di licenziamento dell'onere di avvio della procedura di cui all'art. 7 legge 604/1966;

fallito il tentativo di conciliazione, previo scambio di note scritte autorizzate, il giudice si riservava la decisione;

osservato che:

l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente va disattesa, poiché vi è agli atti prova documentale di una doppia impugnazione stragiudiziale del licenziamento; in particolare, lo stesso è stato contestato dapprima con missiva certamente anteriore al 19.11.2012 (data di invio della seconda missiva) e poi con ulteriore missiva del 19.11.2011; la ricezione di entrambe le lettere non è mai stata contestata ed appare anzi pacifica dalle difese della resistente; entrambe le stesse sono autonomamente idonee all'adempimento dell'onere di impugnazione e, segnatamente, con riferimento alle contestazioni della resistente: a) la prima missiva, se pure contiene l'indicazione di uno specifico motivo di contestazione -il fatto che il recesso sia avvenuto durante il congedo straordinario- e la dichiarazione di 'slittamento' della risoluzione, non di meno contiene comunque una esplicita impugnazione del licenziamento, mentre al lavoratore non è fatto onere, in sede di impugnazione stragiudiziale, di indicare anche i motivi della impugnazione; b) in ogni caso, la seconda missiva, appare del tutto univoca nel contenuto di impugnazione ed è sottoscritta, per conto ed in nome del



lavoratore, dall'associazione sindacale cui egli ha dato mandato: mandato valido ed efficace sia in relazione alle regole generali del diritto civile che, comunque, in relazione allo specifico potere di rappresentanza conferito alla organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce;

nel merito, l'azione del lavoratore è fondata solo con riferimento alla omessa attivazione della procedura di cui all'art. 7 legge 604/1966;

il lavoratore è stato licenziato, secondo l'allegazione della resistente, e secondo lo steso atto di recesso, poiché il Prefetto, con decreto del 16.5.2012, ha revocato al predetto la nomina a guardia particolare giurata; revoca a sua volta derivante dall'accertamento del difetto di idoneità psico-fisica all'espletamento di tale servizio;

nella specie, dunque, ci si trova in presenza di un licenziamento certamente riconducibile alla categoria del giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 legge 604/1966; è a tale stregua che va infatti considerata l'ipotesi di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni , posto che tale sopravvenienza, all'esito della impossibilità di repechage, si traduce nella impossibilità dell'azienda di assorbire la prestazione lavorativa offerta (da ultimo, ad es. cass. L. 7531/2010, Trib. Milano 24.1.2012; nello stesso senso, se pure con valutazione certamente non vincolante per il giudice, l'indicazione della circolare 3/2013 del Min. Lav./D.G.A.I./ prodotta dal ricorrente);

ne consegue che, ai sensi dell'art. 7 legge 604/66 nel testo novellato dall'art. 1 comma 40 legge 92/2012 (applicabile, *ratione temporis*, al presente licenziamento), il licenziamento doveva essere preceduto dalla comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro con le indicazioni di ai commi 1 e 2 del citato novellato articolo 7;

essendo stato tale incombente pacificamente omesso dalla resistente, ne conseguono gli effetti di cui al novellato art. 18 comma 5 e 6 St.lav. e pertanto deve dichiararsi la risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, con condanna del datore al pagamento di dodici mensilità dell'ultima retribuzione goduta; la misura massima della indennità deriva dalla gravità della violazione formale (radicale omissione della procedura); l'ultima retribuzione goduta, dalle buste paga prodotte, è pari ad euro de quindi l'indennità risarcitoria è pari ad euro (x12=) con rivalutazione ed interessi a tasso legale;

non sono invece fondate le altre, e principali, ragioni di contestazione del licenziamento;

la motivazione del licenziamento, nella lettera in cui lo stesso è comunicato, appare specificamente e chiaramente illustrata, come emerge dalla stessa semplice lettura; parimenti evidenziata è la impossibilità di utilizzo in diverse mansioni;

sotto il profilo sostanziale, il giustificato motivo oggettivo appare sussistente e il datore di lavoro ne ha dato prova;

dal documento n. 12 della resistente (decreto Prefetto del 16.5.2012) risulta che il rinnovo della nomina del ricorrente a Guardia giurata, dopo essere stato per un primo periodo solo sospeso, è stato poi revocato; trattasi di una revoca, senza indicazione di termini di durata e quindi a tempo indeterminato, a fronte della quale veniva a mancare il presupposto pacificamente necessario per lo svolgimento delle mansioni cui il era adibito:

sotto tale profilo, le osservazioni del ricorrente, che ha dedotto il carattere provvisorio e suscettibile di ulteriore valutazione- della inidoneità fisica del ricorrente accertata in sede medica, sono superate dalla semplice considerazione che, come detto, la nomina fu *in toto* revocata dal Prefetto, senza limiti di tempo ed a fronte di ciò la inidoneità deve considerarsi definitiva, mentre solo eventuale (e peraltro non semplicemente derivante da valutazioni in sede medica) era la possibilità di un nuovo ottenimento del requisito;

anche muovendo dalla mera sospensione in precedenza intervenuta, il licenziamento è intervenuto solo successivamente alla scadenza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 120 CCNL;

la resistente ha anche dato prova della impossibilità di *repechage* producendo l'elenco dipendenti ed il mansionario; rispetto alle specifiche indicazioni del ricorrente, sopra riportate, appare conforme a logica ritenere che trattasi di mansioni strettamente inerenti alla qualifica di guardia giurata, tranne quello di installazione di impianti antifurto, che richiede particolari competenze tecniche;

infine, non è provato il carattere ritorsivo del licenziamento; posta infatti la sussistenza effettiva del giustificato motivo oggettivo, l'ipotesi del motivo ritorsivo (derivante dalla fruizione del congedo straordinario) appare priva di sostegni probatori si riduce ad una mera illazione logica; peraltro, la stessa circostanza, evocata dal ricorrente, per cui il lavoratore non costava nulla all'azienda durante il congedo straordinario, appare ribaltabile nel senso che non vi era nessuna ragione, per l'azienda, di dolersi di una condotta priva di riflesse negativi per la stessa, peraltro da parte di un lavoratore che

non poteva essere concretamente impiegato a causa della revoca prefettizia piu' volte citata; nemmeno può darsi rilievo alla cronologia degli eventi (licenziamento intimato dopo il congedo), poiché, in realtà, il fatto nuovo costituito dalla revoca della nomina, che sostituiva la semplice sospensione, appare idoneo a spiegare con valore assorbente la scelta del datore di lavoro;

va quindi respinta la domanda di reintegra e accolta quella di indennizzo risarcitorio; la soccombenza non è reciproca, ma integrale a carico della resistente, che ha ha resistito anche alle domande subordinate; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri vigenti come in dispositivo

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, commi 47 e ss. della legge 92/2012 e 18 St. lav., in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 5.10.2012;
- accertata la violazione da parte della resistente dell'obbligo di cui all'art. 7 legge 604/1966 di comunicazione alla Direzione del lavoro territoriale della intenzione di procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condanna la predetta resistente in persona del legale rappresentante a corrispondere al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria, l'importo di € con rivalutazione secondo indice Istat prezzi al consumo e interessi a tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata; accessori predetti dovuti dal 5.10.2012 al saldo; condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi di lita pulla condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente a rifondere al ricorrente la consumi del condanna la resistente del condanna la

condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura che qui si liquida in € per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge-

Si comunichi.

Perugia, 7.3.2013

Depositato in Cancelleria

CANCELLERE ()
(Dr. Antoneto Plescia

Il Giudice Anglrea Claudiani

10 1212